



Allegato alla deliberazione di Consiglio n.°4 del 27.1.2011

Provincia di
Barletta - Andria – Trani
Regolamento delle Guardie Giurate
Volontarie Ittico – Venatorie – Ambientali

Articolo 1 – Disposizioni generali

La Provincia di Barletta – Andria Trani promuove, valorizza e favorisce l'esercizio della funzione del volontariato, al fine di conseguire la salvaguardia e la protezione del patrimonio provinciale faunistico ambientale.

Riconosce e coordina le Guardie Particolari Giurate Venatorie Volontarie e gli Agenti Ittici Volontari nell'attività di tutela e prevenzione della fauna, caccia e pesca e produzioni agricole, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ai sensi della Legge Regionale 27/98 e del R.D. n.° 1604 dell' 8 ottobre 1931.

Il presente regolamento si applica solo ai soggetti che effettuano Vigilanza Volontaria ai sensi:

- 1) l'art. 27, commi 2 e 4 della Legge 11 febbraio 1992, n.° 157;
- 2) dell'art. 44 L.R. 27/1998;
- 3) R.R. 28 dicembre 2000, n. 3 - "Vigilanza venatoria";
- 4) R.D. n.° 1604 del 08/10/1931.

Articolo 2 – Servizio di Vigilanza Volontaria Ittico Venatoria

Alla Provincia di Barletta – Andria Trani è demandata, ai sensi del R.D. n.° 1604 dell' 8 ottobre 1931 e dell'art. 3, c.2 della L.R. 27/98, il servizio di Vigilanza Ittico Venatoria, esercitato mediante il Corpo di Polizia Provinciale ed il servizio delle guardie volontarie e delle associazioni venatorie ed ambientaliste coordinate dalla stessa Provincia ai sensi dell'art. 44 della L.R. 27/98.

Articolo 3 – Finalità del servizio

Il Servizio svolto dalle Guardie Particolari Giurate Venatorie Volontarie e dagli Agenti Ittici Volontari, deve intendersi circoscritto all'ambito delle competenze e delle funzioni disciplinate dalla L.R. 27/98 e dal R.R. 3/2000 e dal del R.D. n.° 773/31 e persegue il fine di concorrere, nel territorio della Provincia di Barletta –Andria Trani, alla tutela, alla salvaguardia ed al controllo dell'ambiente, dell'attività venatoria e del patrimonio ittico venatorio, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il servizio dovrà altresì essere svolto in sinergia con la Polizia Provinciale, con le altre forze dell'ordine e con i Servizi di riferimento dell'Ente.

La sede del Servizio è ubicata presso il Comando del Corpo di Polizia Provinciale.

Possano comunque essere individuate ulteriori sedi operative distaccate.

Articolo 4 – Funzioni

Le funzioni sono costituite dall'insieme delle attività predisposte in via permanente per il controllo sull'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni riguardanti la materia ittico venatoria, per la prevenzione e la repressione delle infrazioni a dette norme.

Sono ricomprese nelle funzioni di cui sopra anche le attività relative ai servizi di informazione, di controllo, di rilevazione e contestazione di processi verbali di accertamento di trasgressione con notifica contestuale. Le Guardie Particolari Giurate Venatorie Volontarie e gli Agenti Ittici Volontari, nell'espletamento delle loro funzioni rivestono, durante il servizio, la qualifica di Pubblico Ufficiale e, in materia di polizia amministrativa, di Agente accertatore ai sensi delle norme vigenti.

L'attività di vigilanza e controllo volontario ittico venatorio si intende effettuata esclusivamente a titolo gratuito, senza alcun onere per la Provincia, salvo contributi messi a disposizione dalla Regione, ai sensi R.R. 3/2000 art. 4 c.8. (legge 266/91- istituire capitolo di spesa)

Articolo 5 – Organizzazione dell'attività

La Polizia Provinciale è il referente istituzionale per tutte le direttive tecnico amministrative in materia di caccia e pesca.

La Polizia Provinciale si occupa altresì del coordinamento del Servizio di Vigilanza Volontaria Ittico Venatoria.

Il coordinamento generale del servizio volontario di vigilanza ittico venatorio si attua:

1) - attraverso la suddivisione delle Guardie Particolari Giurate Venatorie e Ambientali Volontarie e degli Agenti Ittici Volontari sull'intero territorio provinciale, secondo piani operativi concordati all'inizio della stagione venatoria unitamente a referenti delle Associazioni interessate riconosciute sia venatorie che ambientali, affidando

al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o ad un Ufficiale dallo stesso delegato, l'organizzazione, il controllo e la verifica sulle applicazioni delle direttive emanate dal Corpo di Polizia Provinciale o ad un Ufficiale dallo stesso delegato, l'organizzazione, il controllo e la verifica delle direttive emanate.

2) - stabilendo mediante accordi con le Associazioni di riferimento, piani e progetti finalizzati nonché modalità operative delle rispettive Guardie Particolari Giurate Venatorie Ambientali Volontarie e Agenti Ittici e Ambientali Volontari.

Le singole Associazioni individuano un responsabile del coordinamento, designato tra le guardie ritenute idonee, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o ad un Ufficiale dallo stesso delegato che ne prende atto.

Il Presidente dell'associazione può comunque ricoprire il ruolo di responsabile del coordinamento.

Le associazioni di riferimento collaborano con il comandante del Corpo per il corretto funzionamento del Servizio di Vigilanza Volontaria Ittico Venatoria e concordano, altresì, modalità operative delle proprie guardie particolari giurate venatorie volontarie ed agenti ittici volontari, predisponendo ordini di servizio sottoscritti dal Presidente dell'associazione o dal responsabile del coordinamento e trasmessi al comando del Corpo di Polizia Provinciale.

Articolo 6 - Qualifica di Guardia Particolare Giurata Venatoria Volontaria, Guardia Ambientale Volontaria e Agente Ittico Volontario.

Per svolgere l'attività di vigilanza volontaria ittico venatoria nel territorio della Provincia di Barletta - Andria-Trani, il volontario deve ottenere il decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Venatoria Volontaria e/o Ambientali e/o Agente Ittico Volontario, che viene rilasciato attraverso disposizione del Dirigente del Settore Polizia Provinciale, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 112/1998, seguendo quanto previsto in proposito dalla Legge 241/90 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo.

Per ottenere il decreto di nomina occorre ottemperare ai seguenti obblighi:

1)- partecipare ai corsi di preparazione per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio ittico, venatorio e di tutela ambientale, tenuti dalla Provincia e dalle Associazioni;

2)- superare l'esame di abilitazione, sostenuto innanzi all'apposita commissione provinciale, che ne rilascia l'attestato di idoneità (qualora il richiedente abbia frequentato corsi o sostenuto esami presso Enti diversi dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, l'istanza di nomina deve essere corredata dall'attestato di idoneità) solo per il corso venatorio L. R. 27/98,

3)- inoltrare, con cadenza biennale, alla Provincia di Barletta — Andria — Trani, al Comando della Polizia Provinciale, la richiesta di rinnovo del decreto di nomina, da effettuarsi a carico dell'associazione di competenza;

4)- attivare apposita polizza assicurativa, comprendente la copertura per gli infortuni, l'invalidità e la morte, connessi a cause inerenti l'attività di servizio, nonché per la responsabilità civile nei confronti di terzi per i danni arrecati a persone, animali o cose. La citata copertura assicurativa è a carico dell'associazione di riferimento e deve riguardare ogni singola guardia.

In carenza di copertura assicurativa non si è ammessi a fare parte del servizio di vigilanza.

I Presidenti delle associazioni sono tenuti a comunicare all'ufficio provinciale competente eventuali inidoneità psicofisiche accertata dalla competente autorità sanitaria pubblica che limitano l'operatività dei propri volontari per l'espletamento del servizio. Il Dirigente del settore Polizia Provinciale non rilascia il rinnovo del decreto, qualora rilevi inottemperanza alle disposizioni di legge.

Il ritiro del rinnovo del decreto di nomina dovrà avvenire a cura della Guardia particolare giurata venatoria e/o agente ittico volontario interessato, fatta salva la possibilità, a seguito di delega specifica da parte del Presidente dell'associazione, di indicare uno o più incaricati preposti al ritiro degli atti autorizzativi. La Provincia, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvederà altresì a rilasciare ad ogni Guardia particolare Giurata venatoria e/o Agente ittico volontario un tesserino di riconoscimento corredata dei dati identificativi, di fotografia e numero di identificazione.

Il tesserino è di proprietà della Provincia di Barletta-Andria-Trani e dovrà essere tenuto sempre in buono stato di conservazione, nonché restituito ove richiesto dai competenti uffici. In caso di smarrimento deve essere presentata denuncia all'autorità competente e la Provincia provvederà alla remissione del tesserino di riconoscimento ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 7 Registro delle Guardie Particolari Giurate Volontarie

Entro sei (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso il Settore Polizia Provinciale verrà istituito e tenuto un registro della Guardie particolari giurate volontarie ittico venatorie dove verranno annotati i dati anagrafici, gli estremi del decreto di nomina, l'associazione di appartenenza, il curriculum di servizio, i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento, il numero di matricola assegnato, l'attestazione della sussistenza della copertura assicurativa (che ogni associazione deve inviare al citato Settore), il numero delle ore espletate annualmente ed ogni altra informazione utile all'espletamento del servizio. Il registro di cui al comma precedente viene tenuto costantemente aggiornato.

Ogni Guardia Giurata Volontaria che intenda svolgere vigilanza ittico – venatoria sui territorio provinciale, deve richiedere l'iscrizione al "Registro delle Guardie Volontarie" della Provincia e pertanto al servizio di vigilanza volontaria.

Articolo 8 - Rinnovo delle nomine

La durata delle nomine non può essere superiore a 2 (due) anni.

Le Guardie Volontarie Ittiche e Venatorie Ambientali che intendano ottenere il rinnovo della nomina devono, almeno 30 giorni prima della scadenza, presentare domanda in (*bollo) per il rinnovo, (* le associazioni sono esenti da tasse e bolli. Art. 8 Legge 266/91) che comunque non potrà essere superiore a 2 (due) anni. Qualora la Provincia abbia nel frattempo organizzato corsi di aggiornamento per le guardie volontarie, sarà necessario, per il rinnovo delle nomine, presentare l'attestato di partecipazione a detti corsi.

Articolo 9 – Doveri e funzioni delle Guardie Giurate Volontarie

Tutte le Guardie particolari Giurate Volontarie Ittico Venatorie Ambientali e/o Agenti Ittici Volontari prestano servizio solo se in possesso del decreto di nomina e sono preposte allo svolgimento delle funzioni di seguito elencate:

1)- osservare scrupolosamente quanto disposto dalla normativa (leggi e regolamenti) nazionale e regionale, nonché dalle disposizioni provinciali;

2) - effettuare l'attività di vigilanza ittico venatoria e procedere agli accertamenti degli illeciti amministrativi e penali previsti dalla Legge 157/92 e dalla L.R. 27/98, così come previsto dalla Legge 689/91 e s.m.i., redigere gli atti di accertamento di trasgressione, avvalendosi della modulistica avuta in dotazione dal rispettivo Ente e/o Associazione di appartenenza; detta modulistica, al fine di una uniformità operativa, verrà indicata e/o fornita dalla Provincia di Barletta –Andria – Trani;

3)- in caso di accertata violazione alle normative vigenti che comportino l'applicazione di sanzioni penali, redigere gli atti secondo quanto previsto dalle norme vigenti, trasmettendo all'A.G. e al Corpo di Polizia Provinciale quanto di competenza;

4)-svolgere l'attività solo ed esclusivamente se autorizzati dalla rispettiva associazione e muniti dell'ordine di servizio sottoscritto dal responsabile di cui all'art. 11, attenendosi alle disposizioni impartite, secondo le priorità di vigilanza di cui al successivo art. 10;

5)-compilare regolarmente al termine della propria attività il foglio di servizio/rapporto, curando la relativa trasmissione al Presidente o responsabile dell'associazione che invierà prospetto riassuntivo alla Polizia Provinciale al più presto possibile e comunque con cadenza almeno mensile, segnalando nell'immediato fatti di particolare rilievo;

6)- portare durante il servizio la divisa con distintivi, fregi e stemmi solo se in dotazione all'associazione di appartenenza, dovranno altresì, esibire ad ogni richiesta il tesserino di riconoscimento rilasciato preventivamente, dalla provincia di Barletta-Andria-Trani;

7)-assicurare l'attività di informazione e trasmettere al responsabile dell'associazione eventuali necessità, anomalie, problemi o richieste, anche provenienti dagli utenti, in materia ittico venatoria;

8)- rendersi disponibili, durante il servizio, ad eventuali richieste di supporto al Corpo di Polizia Provinciale;

9)- mantenere un comportamento improntato alla massima riservatezza e correttezza nei confronti degli utenti, evitando ogni discussione, contraddittorio e controversia diretta o indiretta in merito allo svolgimento delle funzioni alle quali è demandato, osservando il segreto d'ufficio ed istruttorio come previsto per i Pubblici Ufficiali;

10)- qualificarsi ed identificarsi all'inizio di ogni controllo, anche mediante l'esposizione di distintivi dell'associazione che portino un numero di matricola idoneo a facilmente riconoscere la guardia volontaria;

11)- cooperare, ove richiesti, con la Polizia Provinciale e con il servizio gestione attività venatoria e piscatoria dell'Ente, e collaborare alle varie attività gestionali in materia di caccia e pesca;

12)- partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dalla Provincia e concordati con le associazioni;

13)- per quanto riguarda il porto e trasporto dell'arma da parte delle guardie in possesso di regolare porto d'armi si rimanda alle disposizioni impartite dalle autorità di P.S.;

14)- garantire un minimo di 30 ore di servizio annuale.

Articolo 10 - Divieti

Durante l'espletamento del servizio è fatto divieto di:

1)- esercitare l'attività venatoria e piscatoria;

2)- indossare capi di abbigliamento, gradi, mostrine e fregi diversi da quelli in dotazione;

3)- divulgare notizie inerenti il servizio, le pratiche, i procedimenti ed i compiti assegnati, nonché le generalità e i dati riservati di persone sottoposte a provvedimenti;

4)- espletare, durante lo svolgimento del servizio, compiti, mansioni o funzioni diversi da quelli assegnati con ordine di servizio, fatti salvi i casi di particolare urgenza, con le modalità sopra richiamate;

5)- denigrare e offendere in pubblico qualsiasi persona fisica e/o giuridica comunque collegata al servizio di vigilanza, nonché più in generale porre in essere comportamenti non consoni ai doveri derivanti dalla funzione esercitata.

Articolo 11- Responsabile operativo

Il comandante del Corpo di Polizia Provinciale provvede alla nomina di un responsabile operativo, individuandolo fra gli ufficiali di ruolo del Corpo.

Il comandante o per lui il responsabile operativo, sentito il Settore Politiche Agricole e Forestali, Aziende Agricole, Caccia e Pesca della Provincia di Barletta — Andria Trani ed i responsabili delle associazioni, definisce le priorità di vigilanza.

Provvede inoltre alla:

1)- Predisposizione di eventuali servizi congiunti con personale del Corpo di Polizia Provinciale;

2)- Acquisizione dei verbali amministrativi redatti dalle Guardie, trasmessi dai responsabili delle associazioni;

3)- Acquisizione e raccolta dei fogli di servizio giornalieri inviati dai responsabili delle associazioni, con cadenza di cui all'art. 8, punto 5.

4)- Effettuazione di incontri con i responsabili delle associazioni per la definizione di eventuali problematiche inerenti il Servizio e/o per la comunicazione e l'approfondimento di innovazioni legislativo/normative in materia ittico venatoria.

Articolo 12 — Responsabile del coordinamento

Ogni associazione individua un responsabile del coordinamento, il quale opera in sinergia e collegamento con il responsabile operativo, al fine di garantire la funzionalità del Servizio di Vigilanza Ittico Venatorio. I responsabili delle associazioni provvedono a:

1)- predisposizione di eventuali servizi congiunti con personale del Corpo di Polizia Provinciale;

2)- verificare la validità ed efficacia dei decreti di nomina e del tesserino di riconoscimento previsti per lo svolgimento del servizio,

3)- vigilare sulla buona condotta delle Guardie, attivando tutti gli eventuali provvedimenti ed iniziative necessari al miglioramento del servizio;

4)- raccogliere i fogli dei servizi effettuati;

5)- partecipare a corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dalla Provincia, dando notizia alle Guardie delle innovazioni normative e delle disposizioni ricevute;

6)- rendersi disponibili, previo accordo, per eventuali operazioni congiunte richieste dal Comandante o dal responsabile operativo, inerenti a servizi particolari.

Articolo 13 – Procedimenti disciplinari

Per le Guardie Volontarie che si rendessero responsabili di violazioni al presente Regolamento e/o di accertata irregolarità nello svolgimento del servizio, verranno adottati i seguenti provvedimenti dal Dirigente del Settore Politiche Agricole e Forestali, Aziende Agricole, Caccia e Pesca:

1)- sospensione dall'incarico di Guardia Volontaria Ittica, Venatoria per un periodo massimo di 6 (sei) mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati e revoca ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi, ovvero ripetute anche dopo il provvedimento di sospensione. La revoca dell'incarico è disposta anche in caso di persistente, accertata inattività, nonché per il venir meno dei necessari requisiti di idoneità;

2)- revoca dell'incarico di Guardia Volontaria alle Guardie Venatorie - Ittiche che durante l'esercizio venatorio/piscatorio commettano violazioni alle norme sulla caccia e sulla pesca;

Gli atti sanzionatori sono preceduti dalla contestazione della violazione a cui segue la possibilità di presentare giustificazioni. I provvedimenti di sospensione e revoca sono adottati, sentiti i rappresentanti del gruppo provinciale di riferimento. Gli atti di sospensione e di revoca sono comunicati alla regione e al prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Articolo 14- Pari opportunità

Il presente regolamento, recepisce integralmente la normativa vigente e le direttive dell'Ente per consentire una reale parità tra uomini e donne relativamente alla nomina e al trattamento del personale delle Guardie Giurate Volontarie Ittico – Venatorie – Ambientali.

Articolo 15 – Disposizioni finali

Le funzioni svolte dalle Guardie non danno titolo ad alcuna forma di retribuzione, e per quanto attiene all'attività disciplinata dal presente regolamento, la qualifica di Guardia Particolare Giurata Volontaria Ittico Ambientale Venatoria non presuppone, non si qualifica e non costituisce, a nessun titolo, forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di contenuto patrimoniale con la Provincia Barletta Andria – Trani.

In relazione a quanto non eventualmente disciplinato dal presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti.

Copia del presente regolamento dovrà essere consegnata a ciascuna Guardia.